

REGOLAMENTO N. 5 DEL 21 LUGLIO 2014 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE CIRCA LE MODALITA' DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E DI REGISTRAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di regolamento recante disposizioni attuative circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Sono pervenute osservazioni da parte di n. 10 soggetti:

- [ACB – Associazione di Categoria Broker di Assicurazioni e Riassicurazioni](#)
- [AIBA – Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni](#)
- [AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio](#)
- [ANIA – Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici](#)
- [prof. avv. Albina Candian](#)
- [dott. ing. Paolo Cupola, consulente in materia Antiriciclaggio e Contrasto al finanziamento del terrorismo](#)
- [Intesa Sanpaolo Vita s.p.a.](#)
- [SNA – Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione](#)
- [Studio Legale Jenny & Partners](#)
- [Studio Legale Norton Rose Fulbright – avv.ti Juvara, Nervegna e Ianniti.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'IVASS.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento n. 5, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

Gli esiti sotto riportati seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Premessa

Non si è proceduto all'esame delle molteplici richieste volte, esclusivamente, ad ottenere istruzioni applicative o esemplificazioni del contenuto delle disposizioni. E ciò in quanto finalità della pubblica consultazione è quella di accogliere o rifiutare le richieste di modifica/integrazione/rimozione del dettato normativo.

1. **Obbligo di astensione e restituzione – adeguata verifica della clientela preesistente**

ANIA rileva difficoltà nell'applicazione dell'art. 16 dello schema di regolamento, in relazione ai contratti in portafoglio al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Infatti, per tali contratti potrebbe non essere stata, all'epoca, effettuata l'adeguata verifica della clientela (stante la previsione di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 231/2007, secondo cui gli obblighi di adeguata verifica della clientela "*si applicano al primo contatto utile*"), ovvero potrebbe essere stata eseguita, ma, ovviamente, non in conformità con le nuove disposizioni che l'IVASS si accinge ad emanare.

ANIA, quindi, propone:

- di limitare la portata innovativa dell'art. 16 ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore dell'emanando regolamento;
- di precisare che l'adeguata verifica della clientela, già svolta sulla base della normativa vigente *ante* regolamento, sia considerata come validamente effettuata, mentre, nei casi in cui non sia stata ancora effettuata, potrà essere eseguita al "primo contatto utile" successivo all'entrata in vigore della nuova procedura.

Osservazione parzialmente accolta.

L'art. 22 del d.lgs. 231/2007 non prevede eccezioni per gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Non è, quindi, possibile limitare la portata della normativa di attuazione alla clientela acquisita successivamente alla sua entrata in vigore.

Le imprese, tuttavia, possono graduare nel tempo l'assolvimento di detti obblighi, valorizzando – a tal fine – il momento del "primo contatto utile" con il cliente. Ciò, anche alla luce dei chiarimenti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30 luglio 2013, in ordine all'applicazione degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 231/2007.

Sarà, conseguentemente, integrato il comma 2 dell'art. 35.

2. **Polizze temporanee caso morte, *long term care*, *dread disease***

ANIA ritiene che le tipologie di contratto in questione, soprattutto nel caso dei contratti in forma collettiva, rappresentino fattispecie "a basso rischio" di riciclaggio, non avendo alcun contenuto d'investimento finanziario, essendo la prestazione del tutto eventuale e legata al verificarsi di un evento aleatorio indipendente dalle parti del contratto.

ANIA fa, pertanto, presente che esse potrebbero rientrare nelle fattispecie previste dall'art. 25, comma 6, lett. e), del d.lgs. n. 231/2007 e dall'art. 20, comma 1, lett. d), dello schema di regolamento.

Lo studio legale Norton Rose Fulbright propone l'introduzione di una disciplina differenziata per le polizze temporanee caso morte, sempre in ragione della scarsa attitudine di tali tipologie di contratto ad essere utilizzate a fini di riciclaggio, quantomeno nella individuazione di diversi fattori ed elementi di valutazione del rischio.

Osservazione non accolta.

La qualifica di prodotto a "basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo", ai fini dell'inserimento tra quelli per i quali non va espletata l'adeguata verifica, deve essere disposta con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria e solo laddove vengano soddisfatti i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione Europea, peraltro mai emanati.

Per quanto riguarda l'individuazione di fattori ed elementi di valutazione specifici per le polizze temporanee caso morte, si fa presente che, seppure senza fare esplicito riferimento a tale tipologia di polizze, l'art. 5, comma 4 del presente regolamento indica, quale elemento di valutazione del rischio, la "maggiore o minore possibilità di utilizzare il rapporto o l'operazione per fini illeciti". Tale elemento, pertanto, potrà essere utilizzato dalle imprese per graduare il profilo di rischio del cliente in relazione a prodotti ritenuti a basso rischio di riciclaggio, ma non può determinare l'esclusione dagli obblighi di adeguata verifica.

3. Soggetto beneficiario

ANIA propone di:

- chiarire, in coerenza con quanto stabilito dal GAFI/FATF - nella nota interpretativa della sua raccomandazione n. 10 -, nonché con quanto previsto nella proposta di quarta direttiva antiriciclaggio, che il soggetto beneficiario (e l'eventuale esecutore in luogo del beneficiario) debba essere identificato e ne debba essere verificata l'identità esclusivamente al momento della corresponsione della prestazione assicurativa;
- escludere gli adempimenti di adeguata verifica della clientela - con riferimento al beneficiario - per le fattispecie contrattuali considerate a basso rischio di riciclaggio (polizze di puro rischio: TCM, LTC, *dread disease*), in cui le prestazioni sono legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso, l'invalidità e l'incapacità dell'assicurato.

La prima osservazione è condivisibile, mentre la seconda, ponendosi in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni di cui alla normativa primaria (combinato disposto art. 1, comma 2, lett. s), art. 11, comma 1, lett. g) ed art. 25, comma 6 d.lgs. n. 231/2007) - non modificabile con disposizione regolamentare - non può essere accolta.

Pertanto, si procede, nel senso indicato, alla modifica degli artt. 8, comma 1, lett. b), 11, comma 8, 12, e 31, comma 1, lett. a).

4. Titolare effettivo art. 2, lett. y), n. 1

ANIA evidenzia che l'assimilazione tra titolare effettivo ed assicurato, nell'ipotesi di contratto per conto altrui ex art. 1891 c.c., non appare corretta.

Si sostiene infatti che:

- secondo un'importante dottrina, lo schema dell'assicurazione per conto altrui, di cui all'art. 1891 c.c., sarebbe applicabile esclusivamente alle assicurazioni contro i danni e non già a quelle sulla vita;
- la posizione formale dell'assicurato nella polizza vita non conferisce a costui alcun ruolo di rilievo, né tanto meno quella di "titolare dell'interesse e dei diritti derivanti dal contratto", salvo il caso che l'assicurato sia anche contraente o addirittura beneficiario;
- l'assimilazione assicurato/titolare effettivo implicherebbe difficoltà operative e gestionali assai notevoli - soprattutto nel caso delle polizze in forma collettiva, in cui gli assicurati possono essere migliaia di persone - giacché sarebbe necessario identificare con certezza ogni singolo assicurato, attraverso l'acquisizione e conservazione di copia del relativo documento d'identità in formato cartaceo o elettronico. A sostegno di quanto rappresentato, vengono richiamati i principi di proporzionalità e quello dell'approccio basato sul rischio.

ANIA richiede, inoltre, nel caso in cui fosse confermata la scelta di qualificare gli assicurati come titolari effettivi, nelle ipotesi di contratti per conto altrui, di limitare la portata della previsione ai soli contratti stipulati a partire dall'entrata in vigore del regolamento, risultando del tutto impossibile la ricerca e la ricostruzione delle situazioni pregresse, molte delle quali anche assai risalenti nel tempo.

Osservazione non accolta.

Si osserva, al riguardo, che:

- la costante giurisprudenza di legittimità considera la normativa di cui all'art. 1891 c.c. applicabile ai contratti assicurativi dei rami vita. Del resto, la prassi operativa dell'intero mercato assicurativo utilizza lo schema negoziale del contratto per conto altrui per la stipulazione di polizze assicurative dei rami vita;
- nel caso di contratto per conto altrui, il soggetto titolare dell'interesse assicurato e dei diritti derivanti dal contratto è l' "assicurato";
- appare aderente alla *ratio* della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007 (prevenire l'utilizzo delle compagnie di assicurazione ai fini del riciclaggio di danaro e di terrorismo) e conforme ai principi di proporzionalità e dell'approccio basato sul rischio, monitorare il soggetto su cui grava, in definitiva, l'onere economico della corresponsione del premio assicurativo. Peraltro, il titolare effettivo è, per definizione di legge, identificato nella persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività.

La stipulazione del contratto in forma collettiva non determina una mutazione della qualificazione giuridica del contratto per conto altrui, e, quindi, non è in grado di giustificare una disciplina differente da quella prevista per i contratti in forma individuale.

Infine, per quanto riguarda l'ambito applicativo delle disposizioni si rinvia a quanto già illustrato al punto 1 del presente documento.

5. Titolare effettivo art. 2, lett. y), n. 2

ANIA riterrebbe utile avere ulteriori indicazioni sull'individuazione del titolare effettivo di cui all'art. 2, lett. y, n. 2, analogamente a quanto previsto dall'omologo provvedimento della Banca d'Italia. In particolare, suggerisce di prevedere la possibilità che, in assenza dell'indicazione di un titolare effettivo, tale soggetto possa essere individuato nel "preposto all'amministrazione della società".

Osservazione accolta.

Sarà predisposto un allegato tecnico esplicativo.

6. Titolare effettivo in generale

ANIA sostiene che:

- la lettera y) dell'art. 2 individua il titolare effettivo come persona fisica per conto della quale il cliente stipula il contratto, o dispone l'operazione, o come persona fisica che possiede/controlla il cliente-persona giuridica;
- l'art. 28 individua il titolare effettivo, nel caso di contratto (anche collettivo) per conto altrui, nell'assicurato.

Conseguenza di tale schema definitorio sarebbe che, secondo i casi, si potrebbe dar luogo alla coesistenza di una pluralità di titolari effettivi a diverso titolo, considerando anche la differenza sostanziale tra l'operare per conto di qualcuno e lo stipulare un contratto per conto altrui. Ad esempio, in una polizza collettiva stipulata da una società per conto dei propri dipendenti, si avrebbero come titolari effettivi, sia tutti gli assicurati, che le persone fisiche che controllano la società contraente. ANIA chiede, quindi, se tale effetto sia coerente con il concetto di titolare effettivo proposto dalla normativa (art. 1, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. /2007) e, nel caso, un coordinamento tra le norme dello schema di regolamento.

Osservazione non accolta.

Il titolare effettivo ex art. 2, lett. y) n. 1 assume rilievo nell'ipotesi in cui il cliente persona fisica/non fisica agisca per conto di un terzo persona fisica. In tal caso, il titolare effettivo è individuato nella persona fisica per conto della quale il cliente realizza l'operazione o instaura il rapporto continuativo.

Il titolare effettivo ex art. 2, lett. y) n. 2 assume rilievo nelle ipotesi in cui il cliente:

- persona non fisica agisca in nome proprio;
- persona fisica/non fisica agisca per conto di un terzo persona non fisica.

In tale fattispecie, il titolare effettivo è individuato nella persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla, rispettivamente, il cliente o il terzo, ovvero ne risulta il beneficiario secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del decreto.

Da quanto sopra illustrato, risulta evidente l'impossibilità di una coesistenza di titolari effettivi a diverso titolo.

7. Esecuzione da parte di terzi

ANIA ritiene che le banche, Poste Italiane s.p.a. e le società d'intermediazione finanziaria in qualità d'intermediari assicurativi, nonché gli agenti ed i broker di assicurazione non dovrebbero essere considerati "terzi", ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007, quando trasferiscono alle imprese di assicurazione i dati antiriciclaggio acquisiti nel corso dell'attività d'intermediazione assicurativa, operando l'esclusione di cui all'art. 35 del citato decreto.

Osservazione non accolta.

Si precisa, al riguardo, che gli agenti ed i broker assicurativi devono essere qualificati "terzi" ai sensi e per gli effetti della normativa, di cui alla Sezione IV - Esecuzione da parte di terzi – d.lgs. n. 231/2007, stante quanto previsto dall'art. 30, comma 7, del citato decreto – Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi - (*"Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento di un soggetto esercente attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, l'intermediario può procedere all'identificazione acquisendo dal soggetto esercente attività finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente"*).

Conferma tale ricostruzione, non solo l'impostazione complessiva della normativa antiriciclaggio (cfr. artt. 30, comma 7, e 36, comma 4, d.lgs. n. 231/2007), ma, anche, lo stesso art. 35 d.lgs. n. 231/2007, che esclude l'applicabilità della disciplina generale, in tema di "esecuzione da parte dei terzi" degli obblighi di adeguata verifica della clientela, solo per gli agenti ed *outsourcer* considerati – per espressa previsione contrattuale – parte integrante dell'intermediario finanziario.

Anche per le banche, Poste Italiane s.p.a. e società d'intermediazione finanziaria, che operano in qualità d'intermediari assicurativi, troverà applicazione il citato art. 30, comma 7, del d.lgs. n. 231/2007, mentre negli altri casi sarà agli stessi applicabile la disciplina generale dettata per gli altri soggetti terzi.

Tale assunto, però, non ha trovato adeguata "copertura" normativa nel testo posto in pubblica consultazione, di talché si procederà alle modifiche del caso con riferimento alle norme relative all'ambito di applicazione, all'esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela ed agli agenti ed ai mediatori di assicurazione (artt. 3, comma 1, lett. b), 25, comma 1, lett. b), 31 e 32, comma 1).

ANIA, inoltre, non ritiene corretto quanto disposto dall'art. 25, comma 1, lett. b), dello schema di regolamento, in quanto:

- non prende in considerazione anche i produttori diretti ed i dipendenti/collaboratori/produttori/incaricati di cui all'art. 109, comma 2, rispettivamente, lettere c) ed e) del d.lgs. n. 209/2005;
- cita, invece, i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria, che non possono svolgere attività d'intermediazione assicurativa in quanto tali, ma solo se iscritti al registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI);
- attribuisce ad agenti e broker il solo potere d'identificare la clientela (intesa in senso lato), tra l'altro in aperta contraddizione con quanto stabilito dal successivo art. 31, comma 1.

A conferma di quanto sostenuto, viene citato il documento posto in pubblica consultazione dalla CONSOB e recante le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari. In particolare, nella relativa nota esplicativa, i promotori vengono qualificati, ad ogni effetto e senza alcuna possibilità di eccezione, “parte integrante” della struttura organizzativa degli intermediari finanziari per i quali operano.

Osservazione non accolta.

I soggetti di cui all'art. 109, comma 2, lettere c) ed e), del d.lgs. n. 209/2005, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 231/2007, rivestono la figura di dipendenti e/o collaboratori, rispettivamente, dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario assicurativo, pertanto non possono essere considerati “terzi”, non sono destinatari diretti della normativa di cui al citato decreto, né, quindi, possono esserlo di quella attuativa del medesimo.

Al contrario, gli agenti in attività finanziaria (art. 128 *quater* TUB) ed i mediatori creditizi (art. 128 *sexties* TUB) sono destinatari diretti della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007 e, pertanto possono integrare la figura del terzo. Ovviamente, quando operano come soggetti iscritti nella sezione e) del RUI, rivestono la qualifica di collaboratore dell'intermediario di riferimento.

L'art. 25 dello schema di regolamento replica il disposto di cui all'art. 30, comma 7, del d.lgs. n. 231/2007, che dà facoltà alle imprese di assicurazione di procedere, attraverso gli agenti ed i broker assicurativi, esclusivamente all'identificazione ed alla connessa verifica dell'identità del cliente, mentre l'art. 31 del citato schema di regolamento, alla lett. d), non fa altro che ribadire un obbligo che non può non caratterizzare la condotta degli intermediari destinatari diretti del d.lgs. n. 231/2007, in quanto strumentale alla “profilatura” del rischio associato al tipo di cliente.

Infine, si rileva che i promotori finanziari di cui al d.lgs. n. 58/1998 hanno caratteristiche soggettive (persone fisiche, che agiscono nell'interesse di un solo soggetto, e per la quale attività il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile) che ben li distinguono dagli intermediari assicurativi.

ANIA ritiene che i termini “bonifico” e “carta di pagamento”, così come usati nello schema di regolamento (vedi, in particolare, art. 26, del quale, quindi, chiede una modifica), abbiano valore essenzialmente esemplificativo e, pertanto, si debbano intendere come comprensivi anche di ogni altra forma di ordine di addebitamento sui conti del cliente.

Osservazione non accolta.

Contrariamente a quanto prospettato dall'ANIA, i termini bonifico e carta di pagamento hanno carattere tassativo.

8. Operazioni occasionali

ANIA sostiene che il riferimento alle operazioni “occasionalì”, contenuto nella bozza di regolamento, non sia corretto né utile, in quanto nel settore assicurativo – a differenza di

quello bancario – non esistono operazioni “occasionali”, ovvero “non riconducibili ad un rapporto continuativo”.

Il regolamento, pertanto, non dovrebbe dettare disposizioni riferibili ad operazioni occasionali.

Osservazione non accolta.

Anche in campo assicurativo si può dar luogo ad un’operazione non riconducibile ad un rapporto continuativo. S’intende far riferimento al pagamento del premio assicurativo, da parte del contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta assicurativa. In tale ipotesi, nelle more dell’eventuale perfezionamento del contratto, la compagnia di assicurazione procede ad effettuare un’operazione d’incasso, da registrarsi in contabilità generale, non riconducibile ad alcun rapporto continuativo.

OSSERVAZIONI SUI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 2 (Definizioni)

ACB chiede d’inserire la definizione di “operatività a distanza” e di “fonti affidabili”

Osservazione non accolta.

Si tratta di fattispecie analiticamente descritte, rispettivamente agli articoli 22 e 11, comma 4, dello schema di regolamento.

AIBA chiede che le figure rilevanti ai fini delle attività antiriciclaggio (beneficiario, cliente, esecutore, titolare effettivo) siano espressamente definite rispetto ai soggetti del rapporto assicurativo, per non lasciare vuoti normativi o dubbi interpretativi.

Osservazione non accolta.

Si ritiene che le definizioni delle diverse figure coinvolte nella disciplina della materia oggetto dello schema di regolamento siano sufficientemente chiare e complete.

Comma 1, lett. e)

ANIA chiede di escludere dal novero dei beneficiari quelli relativi a polizze temporanee caso morte, ovvero a polizze colpite da sinistro.

Osservazione non accolta.

Come già illustrato nella parte relativa alle osservazioni generali (cfr. punto n. 3 del presente documento), non è possibile limitare la portata normativa di attuazione solo ad alcune categorie di beneficiario, ovvero escludere dal novero dei soggetti per i quali

effettuare l'adeguata verifica i beneficiari di una determinata tipologia di polizze. Ciò in virtù del disposto dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007 che non prevede eccezioni per gli obblighi di adeguata verifica.

Intesa San Paolo Vita s.p.a. chiede di chiarire, nel corpo della disposizione, le modalità di registrazione del beneficiario, considerato che il provvedimento della Banca d'Italia sulla tenuta dell'AUI non contempla tale figura.

Osservazione non accolta.

La disposizione non necessita di interventi, il soggetto beneficiario è registrato in AUI come cliente.

Comma 1, lett. f)

ANIA chiede di sostituire la parola "cliente", che non figura nella terminologia tecnica assicurativa con "contraente". Viene, inoltre, evidenziata una parziale differenza con la definizione contenuta nei provvedimenti Banca d'Italia sulla tenuta dell'AUI e sull'adeguata verifica della clientela, i quali definiscono il cliente come colui "che compie operazioni" e non "che dispone operazioni".

Analoga richiesta è stata avanzata da ACB.

Osservazione parzialmente accolta.

La normativa antiriciclaggio, essendo rivolta a una pluralità d'intermediari finanziari, fa genericamente riferimento al "cliente" del soggetto destinatario, quindi per uniformità si ritiene di mantenere tale dicitura, essendo evidente che il cliente delle imprese assicuratrici assume la figura di contraente.

E', invece, accolta la richiesta di uniformare la definizione a quanto disposto dalla Banca d'Italia ("*compie*" in luogo di "*dispone*"). La definizione verrà, pertanto, modificata di conseguenza.

Comma 1, lett. h)

ANIA e lo studio legale Jenny & Partners chiedono di aggiungere, alla definizione in esame, l'inciso "*o, per le persone giuridiche, la partita IVA*", in analogia a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. g) del d.lgs. 231/2007.

Lo studio legale Norton Rose Fulbright chiede di precisare, analogamente a quanto previsto dalla Banca d'Italia, che per i soggetti non residenti il codice fiscale deve essere raccolto solo laddove il soggetto estero ne sia già in possesso.

Osservazioni accolte.

Il testo verrà conseguentemente modificato e integrato.

Comma 1, lett. j)

ANIA chiede conferma che, al fine di verificare l'esistenza della rappresentanza, sia sufficiente richiedere all'esecutore una delega con firma autografa del contraente della polizza e che non sia necessaria una procura notarile. In caso affermativo, propone di modificare il primo periodo della definizione nel modo seguente: *"Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario, ancorché privo di formale potere rappresentativo"*.

AIRA chiede di meglio descrivere la figura di esecutore, in particolare non sarebbe chiaro se debba essere considerato esecutore la persona fisica che intervenga per il pagamento del premio in vece del cliente, anch'esso persona fisica.

Osservazione non accolta.

Circa la forma dell'atto attributivo del potere di rappresentanza, si rinvia alla disciplina civilistica. Sarà cura delle società assicuratrici accertarsi della genuinità dell'atto di procura.

In relazione all'osservazione proposta da AIRA, si ritiene che la definizione di esecutore sia sufficientemente chiara. La stessa deve, tuttavia, essere letta alla luce di quanto previsto dall'art. 29 dello schema di regolamento che, in ipotesi tassativamente previste, consente ad un soggetto diverso dal cliente (esecutore) il pagamento di premi assicurativi, pur in assenza di un atto formale attributivo di poteri rappresentativi.

Comma 1, lett. p)

ANIA ed AIRA, considerato il generale divieto di uso del contante per il pagamento dei premi delle polizze vita, chiedono di eliminare il relativo riferimento o, quantomeno, riportarlo al suo possibile impiego nella fase di liquidazione delle prestazioni.

Osservazione non accolta.

Seppure, così come rilevato, l'uso del contante non sia consentito per i pagamenti di premi, potrebbe essere utilizzato, nei limiti di cui all'art. 49 del d.lgs. 231/2007, in fase di liquidazione. Si è, quindi ritenuto di non modificare tale definizione, anche per uniformità con quelle utilizzate nello stesso d.lgs. 231/2007 e nei provvedimenti della Banca d'Italia sulla tenuta dell'AUI e sull'adeguata verifica della clientela.

Comma 1, lett. q) e s)

ANIA ed ARIA sostengono che nel settore assicurativo non esistono operazioni occasionali. ANIA, in particolare, precisa che qualsiasi tipo di operazione, effettuabile dal contraente nel corso della durata contrattuale, è prevista espressamente nelle condizioni di assicurazione e, pertanto, riconducibile al rapporto continuativo. Chiede, quindi, che la definizione venga eliminata oppure, in subordine, chiede di precisare che cosa s'intenda esattamente per operazione occasionale in campo assicurativo.

Osservazione non accolta.

Si rinvia al punto 8 del presente documento.

Comma 1, lett. w)

ANIA propone di togliere l'inciso "e che non si esaurisca in un'unica operazione". E ciò con riferimento a vicende contrattuali per cui potrebbe verificarsi la sola formale sussistenza di un'unica operazione. Sarebbe questo il caso di polizza sulla vita a premio unico iniziale, senza possibilità di eseguire versamenti aggiuntivi, oggetto di cambio di contraenza.

Osservazione non accolta.

La definizione è correlata alla "possibilità" che in relazione ad un contratto assicurativo, si verifichino più operazioni, non apprezzandosi la concreta, successiva, insussistenza delle pluralità delle stesse.

Comma 1, lett. y), n. 1

ANIA chiede di uniformare la definizione di titolare effettivo di cui alla lett. y) n. 1, a quella recata dai provvedimenti della Banca d'Italia sulla tenuta dell'AUI e sull'adeguata verifica della clientela.

Inoltre, chiede di accludere un allegato tecnico esplicativo e di fornire chiarimenti circa:

- la sottoscrizione di una polizza da parte di una società fiduciaria (devono essere fornite informazioni in merito ai fiduciari o anche sulla fiduciaria stessa);
- l'individuazione del titolare effettivo in caso di cliente non persona fisica controllato da un soggetto che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata. In particolare, chiede di chiarire se, anche in tale circostanza, si debba procedere alla ricerca della persona fisica o delle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo sul soggetto che, a sua volta, controlla il cliente;
- indicazioni circa il "controllo di fatto", in relazione ai trust e alle fondazioni.

L'osservazione ANIA, relativa al titolare effettivo di cui alla lett. y, n. 1, non è accolta sulla base di quanto già illustrato ai punti 3, 4 e 5 del presente documento.

Si accoglie, invece, la richiesta di accludere un allegato tecnico esplicativo.

Articolo 3 (Ambito di applicazione)

Comma 1, lett. a)

AIBA chiede d'inserire un rinvio alla specifica normativa emanata per le imprese che operano in regime di libera prestazione di servizi. Ciò in considerazione del frequente utilizzo di tali compagnie da parte degli intermediari italiani, che potrebbero incorrere in comportamenti elusivi della normativa.

Osservazione non accolta

L'impresa in regime di libera prestazione di servizi non è assoggettata alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio, bensì a quella del Paese presso cui essa ha la propria sede. Pertanto, l'intermediario che opera in Italia per conto di una compagnia comunitaria che opera in regime di libera prestazione di servizi, in materia di antiriciclaggio è unicamente soggetto al rispetto della disciplina del Paese d'origine della compagnia.

Comma 1, lett. b)

ANIA ed AIBA chiedono di estendere l'applicazione del presente regolamento anche agli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere c) ed e) del d.lgs. n. 209/2005.

Osservazione non accolta.

Si rinvia al punto 7 del presente documento.

Comma 2

Gli sudi legali Norton Rose Fulbright e Jenny & Partners ritengono ingiustificato l'inserimento degli intermediari comunitari, che svolgono attività d'intermediazione in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento, tra i destinatari del presente regolamento. E' stato, inoltre, osservato che:

- non viene espressamente chiarito quali articoli del regolamento trovino applicazione per tali intermediari, atteso che il Capo V fa unicamente riferimento agli "intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del Codice";
- si potrebbero creare delle incompatibilità con le norme procedurali già dettate dalla competente Vigilanza estera in attuazione della propria normativa primaria, ovvero delle duplicazioni.

Osservazione non accolta.

Il d.lgs. n. 231/2007 non contiene, in effetti, un espresso riferimento agli intermediari che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Tuttavia, tale lacuna risulta colmata dalla disciplina recata dal d.lgs. n. 209/2005, che prevede - all'art. 116, comma 3 – per tali intermediari, il rispetto della normativa nazionale d'interesse generale, la cui individuazione (e conseguente pubblicazione) è stata demandata all'ISVAP, ora IVASS. L'Istituto ha reso pubblico, sul proprio sito internet, nel febbraio 2011, l'elenco delle norme d'interesse generale applicabili agli intermediari assicurativi, facendo esplicito riferimento alle norme antiriciclaggio.

Quanto all'ambito di applicazione delle norme regolamentari, è lo stesso art. 3, comma 2, dello schema di regolamento che lo determina rinviando alla "*attività concretamente svolta sul territorio della Repubblica Italiana*".

Per finire, gli intermediari in parola sono soggetti esclusivamente alla normativa italiana nella misura in cui intermedino contratti emessi da imprese con sede legale in Italia, o che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento.

Articolo 4 (*Approccio basato sul rischio*)

Lo studio legale Jenny & Partners, ritenendo l'approccio basato sul rischio un principio generale, che deve trovare applicazione anche nei confronti degli intermediari di cui all'art.109, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 209/2005, chiede d'integrare l'articolo 4 estendendo ogni riferimento oltre che alle imprese, anche ai citati intermediari.

Osservazione non accolta.

Gli intermediari di cui all'art.109, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. n. 209/2005 non sono parte, né del rapporto continuativo, né di operazioni occasionali, ma prestano la propria attività (intermediazione e mediazione) in favore di altri soggetti. Pertanto, non sono tenuti al rispetto della normativa di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 231/2007.

Comma 3

ANIA osserva che il termine “*omogeneità*”, evocando una sostanziale uniformità di comportamento, sia eccessivo e propone di sostituirlo con il termine “*coerenza*”. In proposito, sottolinea che l'analogo provvedimento della Banca d'Italia utilizza tale ultima dizione.

Osservazione accolta.

L'articolo verrà, di conseguenza, modificato.

Articolo 5 (*Valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*)

Lo studio legale Jenny & Partners, ritenendo che gli elementi di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo debbano trovare applicazione anche nei confronti degli intermediari di cui all'art.109, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. n. 209/2005, chiede d'integrare l'articolo 5, estendendo ogni riferimento oltre che alle imprese, anche ai citati intermediari.

Osservazione non accolta.

Si rinvia a quanto illustrato nel commento alle osservazioni relative all'articolo 4 dello schema di regolamento.

Comma 1

AIRA suggerisce di puntualizzare quali possano essere gli “ulteriori” elementi di valutazione.

Osservazione non accolta.

Tale disposizione intende attribuire discrezionalità agli intermediari finanziari, i quali, sulla

base della propria esperienza operativa e in attuazione del principio dell'approccio basato sul rischio, possono individuare ulteriori fattori da considerare ai fini della valutazione del profilo di rischio del cliente.

Comma 3, lett. a)

ANIA chiede, in considerazione del fatto che il titolare effettivo è sempre una persona fisica, di eliminare il riferimento, tra le informazioni da acquisire, alla *"natura e [al]le caratteristiche"* dello stesso. Inoltre, nel segnalare che il provvedimento della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela non fa riferimento all'area geografica dell'eventuale titolare effettivo, chiede di rimuovere tale riferimento anche dal presente regolamento.

Infine, ANIA ribadisce che le informazioni relative al beneficiario sarebbero da acquisire solo al momento della liquidazione della prestazione.

Osservazione parzialmente accolta.

Si provvederà ad escludere dalla norma la natura e le caratteristiche degli eventuali titolari effettivi e beneficiari.

AIRA, ritenendo troppo generico il riferimento a *"procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazioni di disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente"*, chiede una puntualizzazione del contesto e della fase specifica del procedimento che rileva ai fini della valutazione del rischio del cliente.

Osservazione non accolta.

Il riferimento è volutamente ampio in considerazione del fatto che i fondi oggetto di riciclaggio possono riguardare un vasto gruppo di fattispecie criminose e che possono assumere rilievo anche procedimenti che si trovano in uno stadio iniziale. La valutazione delle fattispecie potenzialmente rilevanti è demandata all'impresa, sulla base del complesso delle informazioni disponibili nel caso concreto.

Comma 3, lett. d)

ANIA chiede di precisare:

- che le imprese possono avvalersi, ai fini della definizione del profilo di rischio del territorio, delle relazioni inaugurali dell'anno giudiziario, delle relazioni annuali della Direzione nazionale antimafia e del Ministero dell'Interno sull'attività della Direzione investigativa antimafia e sull'attività delle forze di polizia, dello stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e della criminalità organizzata;
- gli organismi internazionali dei quali poter utilizzare eventuali rilievi e le eventuali fonti dalle quali trarre i testi delle sentenze di condanna.

Osservazione non accolta.

La scelta delle fonti informative da utilizzare per definire il profilo di rischio del territorio è demandata alle imprese, che possono fare ricorso non solo a fonti ufficiali, ma anche a

valutazioni derivanti dalla propria esperienza operativa.

Comma 4, lett. b)

ANIA ritiene che gli intermediari assicurativi, di cui all'art. 109, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 209/2005, siano da considerare "parte integrante" della catena distributiva dell'impresa e, pertanto, chiede che venga espunta la fattispecie "*Rapporti instaurati e gestiti esclusivamente mediante soggetti iscritti nella sezione E) del Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione e Riassicurazione*". Analoga richiesta è stata avanzata da ACB, dallo studio legale Jenny & Partners e dallo studio legale Norton Rose Fulbright. Quest'ultimo, chiede che venga, altresì, eliminato il riferimento alla "*designazione di più beneficiari, ovvero designazione di un beneficiario non appartenente al nucleo familiare del cliente o allo stesso non legato da rapporti idonei a giustificarne la designazione*". ANIA, inoltre, ribadisce che le informazioni in merito al beneficiario sarebbero da acquisire solo al momento della liquidazione della prestazione.

Osservazione parzialmente accolta.

La frase "*Rapporti instaurati e gestiti esclusivamente mediante l'interposizione di soggetti iscritti nella sezione E del Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione e Riassicurazione*" verrà espunta dal testo.

Si è, poi, meglio precisata la fattispecie inerente alla designazione del/i beneficiario/i, nel senso prospettato più avanti dallo studio legale Jenny & Partners.

Per quanto riguarda le informazioni relative al beneficiario, in tale sede (vale a dire ai fini dell'assegnazione di un profilo di rischio) ciò che rileva è il tipo di scelta posta in essere dal cliente e, quindi, il tipo di relazione con il cliente medesimo. Non viene, infatti, richiesta nessuna identificazione del beneficiario, né l'archiviazione d'informazioni che lo riguardano.

Lo studio legale Jenny & Partners rileva che la scelta di più beneficiari è volta, perlopiù, a tutelare i propri familiari in caso di decesso e propone di modificare la frase come segue: "*designazione di uno o più beneficiari non appartenenti al nucleo familiare del cliente o del titolare effettivo o agli stessi non legati da rapporti idonei a giustificarne la designazione*".

Osservazione accolta.

Il testo verrà di conseguenza modificato.

AIRA chiede di eliminare la previsione relativa alle fattispecie che non richiedono la presenza fisica del cliente, o non consentono la sua identificazione diretta, in quanto già assoggettate agli obblighi di verifica rafforzati.

Osservazione non accolta.

La medesima circostanza viene presa in considerazione per finalità diverse: nella disposizione in esame deve essere valutata ai fini dell'assegnazione del profilo di rischio del cliente.

ACB chiede d'inserire tra gli elementi di valutazione anche il cambio di contraenza, che può costituire il mezzo attraverso il quale il riscatto o la prestazione possono essere corrisposti a soggetti diversi da quelli identificati al momento della conclusione del contratto.

Osservazione non accolta.

Nel caso di cambio di contraenza, il rapporto continuativo instaurato con il contraente originario viene chiuso, a favore di un nuovo contraente, nei confronti del quale sarà eseguita la profilatura e l'adeguata verifica.

Comma 4, lett. c)

ANIA propone di modificare la voce definita alla lett. c) – *“Ammontare”* - in *“Ammontare e/o frequenza delle operazioni”*, atteso che tra gli elementi di valutazione, nell'ambito della stessa voce, si fa riferimento alle *“operazioni ravvicinate”*.

Osservazione non accolta.

La frequenza è oggetto della successiva lett. d). Nel caso che ci occupa, non è tanto la sussistenza della frequenza ad essere considerata, ma – al contrario – la sua mera apparenza, che si sostanzia nella condotta elusiva del frazionamento dell'ammontare complessivo dell'operazione, al fine di mantenere i singoli importi sotto la soglia cui è collegato l'obbligo di registrazione.

Lo studio legale Jenny & Partners osserva che le operazioni di cospicuo ammontare, se coerenti con il profilo economico del cliente, non sono di per sé portatrici di un particolare rischio e chiede, pertanto, di eliminare le parole *“in particolare”*.

Osservazione accolta.

Il testo verrà conseguentemente modificato.

Comma 4, lett. d)

ANIA chiede di fornire indicazioni sui criteri di valutazione dei versamenti di premi aggiuntivi (come ad esempio soglie di frequenza e di importo), analogamente a quanto avviene per l'individuazione delle operazioni frazionate.

Osservazione non accolta.

L'individuazione delle operazioni frazionate in un determinato periodo prefissato è un obbligo da ottemperare ai fini della registrazione delle stesse.

In tale circostanza, invece, la frequenza e l'ammontare dei premi aggiuntivi sono elementi da prendere in considerazione – unitamente agli altri elementi di valutazione concernenti il cliente e il tipo di rapporto continuativo – ai fini della valutazione del profilo di rischio del cliente. Pertanto, essendo un elemento da valutare in relazione ad altri indicatori, non

avrebbe alcun senso prefissare delle soglie di frequenza o di valore. Tale elemento va, infatti, valutato caso per caso, sulla base della tipologia di cliente che pone in essere l'operazione.

Articolo 6 (*Profilatura della clientela*)

Lo studio legale Jenny & Partners ritiene che tale articolo vada applicato anche agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 209/2005.

Osservazione non accolta.

Si rinvia a quanto illustrato nel commento alle osservazioni relative all'articolo 4 dello schema di regolamento.

Articolo 7 (*Principi generali*)

Comma 3

ANIA e AIRA segnalano un errore nell'*incipit* del comma, laddove si fa riferimento "*alle lettere a) ed e)*" invece che "*alle lettere da a) ad e)*".

Osservazione accolta.

Il testo verrà conseguentemente modificato. In tal modo, viene neutralizzata la richiesta di modifica del successivo articolo 8 formulata dallo studio legale Jenny & Partners, che non aveva rilevato l'errore segnalato da ANIA.

Comma 3, lett. b)

ANIA ribadisce che il riferimento alle operazioni occasionali non risulta corretto né utile, in quanto nel settore assicurativo non esistono operazioni occasionali.

AIRA fa presente che la definizione di operazione occasionale non individua concretamente la fattispecie.

Osservazione non accolta.

Si rinvia al punto 8 del presente documento.

Comma 4

ANIA chiede di sostituire l'inciso "*nei casi sub a) e b)*" con "*nei casi indicati al comma 3, lettere a) e b)*", per motivi di chiarezza. Analoga richiesta di maggiore chiarezza espositiva è stata avanzata dallo studio legale Jenny & Partners.

Osservazione accolta.

Il testo verrà conseguentemente modificato.

Articolo 8 (Contenuto degli obblighi)

Lo studio legale Jenny & Partners propone una modifica dell'articolo, come conseguenza della primitiva formulazione dell'articolo 7, oggi emendato dall'errore segnalato da ANIA.

Osservazione non accolta.

La formulazione dell'articolo è coerente con i rimandi dell'emendato articolo 7 dello schema di regolamento.

Comma 1, lett. b)

ANIA chiede che, alla lett. b), dopo le parole *“eventuale esecutore”*, venga aggiunto *“al momento della corresponsione della prestazione assicurativa”*.

Osservazione accolta.

La lettera b) verrà di conseguenza integrata.

Articolo 9 (Identificazione del cliente, del beneficiario e dell'esecutore)

AIBA ritiene che, laddove l'intermediario assicurativo consideri improcedibile l'avvio del rapporto continuativo e, in sede d'identificazione, rilevi elementi tali da presupporre la possibilità di attività finalizzate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, questi dovrebbe valutare la possibilità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta. A tal fine, chiede, inoltre, che sia prevista, per l'intermediario-broker di assicurazione, la possibilità di effettuare la segnalazione direttamente all'UIF, nel caso in cui non sia ancora identificato l'intermediario finanziario di riferimento.

Osservazione non accolta.

La questione proposta attiene agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, materia non oggetto del presente schema di regolamento.

Tuttavia, si segnala che l'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007 impone ai mediatori assicurativi, per i quali non sia individuabile un'impresa di riferimento, d'inviare direttamente alla UIF la segnalazione di operazione sospetta.

Comma 2

La prof. avv. Albina Candian chiede di eliminare la figura del beneficiario in quanto già ricompresa nella figura del titolare effettivo, al fine di non gravare gli operatori con incombenze ulteriori.

Osservazione non accolta.

Si rinvia a quanto già illustrato con riferimento alle osservazioni proposte in relazione all'art. 10, comma 2, dello schema di regolamento.

Il dott. ing. Paolo Cupola chiede di escludere il beneficiario di polizze collettive temporanee caso morte dal novero dei soggetti da identificare.

Osservazione non accolta.

Si rinvia a quanto già illustrato in proposito ai punti 2 e 3 del presente documento.

Comma 4

ANIA chiede di eliminare l'inciso *“quando questi siano soggetti diversi da una persona fisica”*, in considerazione del fatto che l'esecutore può essere una figura presente anche nel caso di cliente-persona fisica e che, con la detta dicitura, si rientrerebbe nel caso dell'operatività a distanza per un cliente persona fisica identificato non in sua presenza, bensì alla presenza dell'esecutore.

ANIA osserva, inoltre, che richiedere la presenza fisica del beneficiario per la sua identificazione potrebbe rendere più lunga e macchinosa la procedura di liquidazione e chiede che i beneficiari appartenenti alla categoria degli eredi testamentari e legittimi, considerata anche la documentazione che devono produrre per attestare la loro qualità, non vengano in ogni caso considerati *“a distanza”*.

Lo studio legale Jenny & Partners:

- ritiene che solo l'identificazione del beneficiario *“irrevocabile”* vada effettuata alla presenza dello stesso e contestualmente alla designazione;
- rammenta che l'esecutore può intervenire anche con riferimento alle persone fisiche.

Propone, pertanto, la seguente dicitura: *“L'identificazione va effettuata in presenza del cliente, del beneficiario irrevocabile ovvero dell'esecutore. Al di fuori*”.

Osservazione non accolta.

Tale dicitura è stata introdotta proprio al fine di ricondurre l'operatività del cliente persona fisica nella tipologia di operatività a distanza, con i conseguenti obblighi di verifica rafforzata, laddove il cliente non sia fisicamente presente ed operi per il tramite di un esecutore.

Medesime considerazioni valgono per il caso del beneficiario, il quale, si rammenta, va identificato al momento della corresponsione della prestazione.

ACB chiede, in considerazione della menzione della fattispecie dell'operatività a distanza, di inserire una definizione della stessa ovvero, in alternativa, inserire in questo comma un rinvio al successivo art. 22.

Osservazione accolta.

L'articolo in argomento verrà modificato.

Articolo 10 (*Identificazione del titolare effettivo*)

Comma 1

AIRA chiede se, nel caso di operatività per il tramite di una società fiduciaria, il titolare effettivo vada individuato con riferimento alla società fiduciaria stessa o al fiduciante.

Lo studio legale Jenny & Partners chiede che vengano introdotte specifiche disposizioni, analogamente a quanto previsto nel provvedimento della Banca d'Italia, per l'identificazione del titolare effettivo in caso d'instaurazione di un rapporto continuativo per il tramite di una società fiduciaria.

Osservazione accolta.

I chiarimenti saranno contenuti in uno specifico allegato.

ACB chiede d'invertire l'ordine dei commi 1 e 2, per una maggiore chiarezza espositiva.

Osservazione non accolta.

Si ritiene che il testo sia sufficientemente chiaro.

AIBA chiede che sia espressamente previsto l'obbligo di acquisire documentazione proveniente da pubblici registri, elenchi atti o documenti pubblicamente accessibili, in tutti i casi in cui il cliente non li abbia forniti. Chiede, altresì, che i costi dell'eventuale acquisizione siano posti a carico del cliente.

Osservazione non accolta.

L'obbligo d'identificare il titolare effettivo grava sull'intermediario finanziario, che può utilizzare gli strumenti indicati nel presente comma. L'articolo 21 del decreto legislativo n. 231/2007, dispone che “ [...] *Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza*”.

Comma 2

ANIA chiede di specificare meglio chi sia il soggetto per conto del quale è instaurato il rapporto continuativo, che potrebbe essere anche costituito in forma di contratto per conto altrui. Domanda, quindi, se tale soggetto vada individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. y (titolare effettivo), o dell'art. 28 (assicurato), ovvero se si tratta di altro, diverso soggetto.

Si tratta di due fattispecie distinte.

Nel caso di contratto per conto altrui il soggetto per conto del quale il rapporto continuativo è instaurato è l'assicurato. Tuttavia, il cliente ben potrebbe operare per conto di altri senza utilizzare lo schema contrattuale di cui all'art. 1891 cc.. In tale circostanza, il cliente medesimo dovrebbe dichiarare di operare per conto di altro soggetto e fornire tutte le indicazioni necessarie ad identificare il titolare effettivo.

Comma 3

ANIA osserva che la norma muove dal presupposto che tutte le operazioni riconducibili ad un rapporto continuativo siano effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto, o del titolare effettivo, e richiede, poi, di far dichiarare al cliente, per ogni successiva operazione, se effettuata per conto di eventuale altro cliente o altro titolare effettivo. Al riguardo, va rilevato che la modifica del cliente in una polizza vita configura un cambio di contraenza, con la conseguente chiusura del rapporto preesistente e l'apertura di un nuovo e distinto rapporto continuativo. Alla luce di tale considerazione, nell'ambito di un unico, medesimo rapporto continuativo può variare il solo titolare effettivo e giammai il cliente. Di conseguenza, nel secondo periodo, le parole *“per conto di soggetti diversi”* andrebbero sostituite con le parole *“per titolari effettivi diversi”*, la parentesi *“(cliente, eventuale titolare effettivo)”* andrebbe eliminata e le parole *“di un eventuale diverso titolare effettivo”* andrebbero sostituite con le parole *“degli eventuali diversi titolari effettivi”*.

Osservazione accolta.

Si provvederà a modificare nel senso indicato il comma in questione.

ACB ritiene che la dicitura *“le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i citati requisiti d'importo”* non sia chiara, in quanto, né la definizione di rapporto continuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. w, né il riferimento al rapporto continuativo contenuto nell'articolo 7, comma 3, lett. a), indicano tali importi di riferimento.

Osservazione parzialmente accolta.

L'articolo sarà conseguentemente modificato.

Articolo 11 (Verifica dei dati relativi al cliente, al beneficiario, all'esecutore e al titolare effettivo)

Commi 1 e 2

ACB ha chiesto la fusione dei due commi.

Osservazione non accolta.

Il comma 1 si riferisce alla verifica dei dati del cliente, del beneficiario, dell'esecutore che non siano persone fisiche, nonché alla verifica dei dati del titolare effettivo che non sia fisicamente presente.

Per converso, il comma 2 presuppone la verifica dei dati cliente, del beneficiario e dell'esecutore che siano fisicamente presenti.

ACB chiede d'inserire l'art. 11 tra le norme richiamate all'esordio dell'art. 31.

Osservazione accolta.

Si rinvia al commento dell'art. 31.

ACB ha chiesto di precisare il concetto e l'elenco di fonti affidabili.

Osservazione non accolta, risultando la disposizione chiara e rispondente ai canoni di corretta tecnica normativa.

Comma 5

ANIA ha chiesto di chiarire e identificare le *"misure di diligenza professionale"* che l'impresa assicuratrice dovrebbe adottare per verificare l'autenticità dei documenti originali utilizzati.

Osservazione non accolta, risultando la portata della norma chiara nella sua valenza generale.

Le misure richieste all'impresa si concretizzano in tutta quella serie di adempimenti - esigibili ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c. alla stregua del modello di agente di riferimento - preordinati a verificare in concreto l'assenza di elementi che possano indurre a dubitare, ad un primo esame, dell'autenticità dei documenti esibiti per la verifica dei dati (leggibilità dei dati, stato di tenuta e conservazione del documento, eventuale presenza di alterazioni, abrasioni cancellature, non palese inverosimiglianza dei dati contenuti nel documento stesso).

Comma 8 lett. c)

ANIA, AIRA e lo Studio Legale Jenny & Partners hanno richiesto, in coerenza con le osservazioni generali, d'indicare espressamente, all'art. 11, comma 8 lett. c), che l'identificazione del beneficiario debba essere effettuata esclusivamente al momento della corresponsione della prestazione.

Si rinvia al punto 3 delle osservazioni di carattere generale, in cui si è ritenuto condivisibile il rilievo dedotto.

L'articolo sarà conseguentemente modificato, con la cancellazione della lett. c) e l'aggiunta del comma 9.

Articolo 12 (Rapporti continuativi ed operazioni che comportano l'identificazione di una pluralità di soggetti)

Comma 1

ANIA, AIRA e lo Studio Legale Jenny & Partners hanno richiesto, in coerenza con le osservazioni generali, di riformulare l'art. 12, comma 1, in ordine alla figura del beneficiario, sostituendo le parole "prima di corrispondere" con "al momento di corrispondere".

Osservazione accolta.

L'articolo sarà conseguentemente modificato.

AIBA ha richiesto di riformulare l'articolo mediante l'aggiunta di una formula di chiusura più completa.

Osservazione non accolta.

Non si ravvisano profili d'incongruità nella formulazione dell'art. 12.

Articolo 13 (Acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista dal rapporto continuativo e dall'operazione occasionale)

AIBA ha proposto di escludere l'applicazione dell'art. 13 agli intermediari di assicurazione o, in subordine di specificare l'attività richiesta agli intermediari nel rispetto del principio di proporzionalità.

Osservazione non accolta.

L'esclusione proposta risulta dalla lettera dell'art. 31 dello schema di regolamento dove, per un refuso, era stato indicato l'art. 13, che verrà espunto dalla formulazione definitiva.

Comma 2

ANIA, AIRA e lo Studio Legale Jenny & Partners hanno richiesto, in coerenza con le osservazioni generali, di eliminare, all'art. 13, comma 2, il riferimento al beneficiario.

Osservazione non accolta.

L'acquisizione delle notizie concernenti le relazioni tra il cliente, l'esecutore, il beneficiario, è coerente con l'esigenza di pervenire ad un'adeguata valutazione del rischio (cfr. art. 5, natura e caratteristiche del cliente).

Comma 3

Lo Studio Legale Jenny & Partners ha chiesto che la relazione tra il cliente e il titolare effettivo di cui al comma 3, ultimo punto, debba essere inserita tra le informazioni da raccogliere in ogni caso e, pertanto, trasferita nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo.

Osservazione non accolta.

La soluzione adottata è coerente con l'opzione scelta, sulla medesima materia, da Banca d'Italia nel provvedimento del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (cfr. Parte II, Sez. VI, pag. 18).

Comma 6

ANIA ha richiesto la modifica della norma in questione, in coerenza con le richieste formulate in sede di osservazioni generali concernenti le operazioni "occasional".

L'osservazione non può essere accolta in considerazione di quanto dedotto al punto n. 8 del presente documento.

Articolo 14 (*Controllo costante nel corso del rapporto continuativo*)

Comma 1

ANIA ha richiesto, in coerenza con quanto esposto nelle Osservazioni generali, di eliminare il riferimento al beneficiario e, in subordine, si chiede di limitare la verifica della relazione tra cliente e beneficiario solo al momento della corresponsione della prestazione.

Osservazione non accolta.

Cfr. quanto detto sopra con riferimento all'art. 13, comma 2.

Articolo 15 (*Obblighi di conservazione*)

Commi 2, 3 e 4

La prof. avv. Albina Candian ha suggerito di trasformare la possibilità di rivolgersi a terzi per la conservazione dei documenti serviti alla identificazione, da parte degli intermediari che operano in L.P.S., in un obbligo specifico, in modo da consentire, da un punto di vista operativo, la corretta esecuzione dell'adeguata verifica. E ciò in quanto l'attività d'intermediazione assicurativa in L.P.S. sarebbe incompatibile con la presenza dell'intermediario sul territorio nazionale.

Osservazione non accolta.

Gli intermediari assicurativi che operano in Italia in regime di L.P.S. ben possono essere presenti sul territorio della Repubblica, purché la loro attività abbia carattere temporaneo e occasionale, in particolare in funzione della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione. Essi, in ogni caso, sono tenuti all'obbligo di cui all'art. 31, lett. c) dello schema di regolamento.

Articolo 16 (*Impossibilità di effettuare l'adeguata verifica: obbligo di astensione*)

AIBA ha richiesto di escludere espressamente la riferibilità della norma in commento agli intermediari assicurativi o, in subordine, di specificare la concreta attività richiesta agli intermediari e il suo coordinamento con quella facente capo alle imprese di assicurazione.

Osservazione non accolta.

Gli intermediari sono soggetti all'obbligo di astensione sia con riferimento alle singole operazioni, sia ai rapporti continuativi, di cui non sono titolari, ma all'instaurazione dei quali contribuiscono. L'obbligo, poi, a carico degli intermediari assicurativi, di segnalazione delle operazioni sospette, nonché le relative modalità di adempimento, sono espressamente disciplinati dall'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 231/2007.

Comma 2

AIRA ha evidenziato le difficoltà operative che la norma in commento porrà in capo agli intermediari assicurativi nel momento in cui fosse recepita nel Regolamento.

Osservazione accolta.

L'art. 31 dello schema di regolamento sarà modificato, eliminando il richiamo all'art. 16, comma 2.

Articolo 17 (*Principi generali*)

AIBA ha richiesto di escludere espressamente la riferibilità della norma in commento agli intermediari assicurativi o, in subordine, di specificare la concreta attività richiesta agli intermediari e il suo coordinamento con quella facente capo alle imprese di assicurazione.

Osservazione non accolta.

Anche nel caso che ci occupa, resta in capo agli intermediari l'obbligo d'identificazione e di verifica dell'identità, sia dei soggetti di cui all'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, sia di quelli per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, abbia autorizzato l'applicazione, in tutto o in parte, di misure semplificate.

Comma 1

Lo Studio Legale Jenny & Partners ha chiesto che il riferimento all'ordinamento nell'ambito della disposizione in commento venga specificato.

Osservazione non accolta, risultando chiaro che il rinvio è riferito all'ordinamento italiano.

Articolo 18 (Modalità di esecuzione)

AIBA ha richiesto di escludere espressamente la riferibilità della norma in commento agli intermediari assicurativi o, in subordine, di specificare la concreta attività richiesta agli intermediari e il suo coordinamento con quella facente capo alle imprese di assicurazione.

Osservazione non accolta.

Le motivazioni sono illustrate con riferimento alle osservazioni formulate in relazione all'art. 17 dello schema di regolamento.

Comma 3

Lo Studio Legale Norton Rose Fulbright ha suggerito di specificare le caratteristiche dei sistemi e procedure richiamati nella norma in questione, oltre a quella dell'affidabilità.

Osservazione non accolta.

Si ritiene il principio della "affidabilità" idoneo a guidare, in un approccio di tecnica legislativa volto a contemperare rispetto delle finalità di vigilanza ed esercizio dell'autonomia imprenditoriale dei soggetti vigilati, l'esercizio della facoltà delle imprese di individuare strumenti idonei alla realizzazione della finalità della norma in questione.

Comma 5

ACB ha chiesto di rendere coerenti con il d.lgs. n. 231/2007 gli obblighi di conservazione e di accorparli in un'unica disposizione.

Osservazione non accolta.

Non si ravvisano i profili di sovrapposizione e contrasto fra l'obbligo di conservazione normato all'art. 18, comma 5 dello schema di regolamento e quello generale di conservazione della documentazione acquisita in esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, attesa la diversità dell'oggetto (quello in questione interessa soltanto un ambito più limitato, cioè i soli documenti utilizzati per l'accertamento dei requisiti per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela) e della relativa *ratio*.

Articolo 19 (*Astensione dall'applicazione della procedura semplificata*)

AIBA ha richiesto di escludere espressamente la riferibilità della norma in commento agli intermediari assicurativi o, in subordine, di specificare la concreta attività richiesta agli intermediari e il suo coordinamento con quella facente capo alle imprese di assicurazione.

Osservazione non accolta.

Le motivazioni sono illustrate con riferimento alle osservazioni formulate in relazione all'art. 17 dello schema di regolamento.

Articolo 20 (*Esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela*)

AIBA ha richiesto di escludere espressamente la riferibilità della norma in commento agli intermediari assicurativi o, in subordine, di specificare la concreta attività richiesta agli intermediari e il suo coordinamento con quella facente capo alle imprese di assicurazione.

Osservazione non accolta.

Le motivazioni sono illustrate con riferimento alle osservazioni formulate in relazione all'art. 17 dello schema di regolamento.

Comma 1

Intesa San Paolo Vita s.p.a. ha chiesto di esplicitare che le misure semplificate di adeguata verifica della clientela possono essere applicate ai contratti CPI, stipulati in forma collettiva con un soggetto di cui all'art. 25 comma 1 del d.lgs. n. 231/2007 e a favore degli aderenti.

Osservazione non accolta.

La norma, nella sua portata generale è sufficientemente chiara, come è chiara la disposizione per cui nessuna esenzione dagli obblighi può essere applicata in presenza anche solo di un sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 21 (*Principi generali*)

AIBA ha richiesto di chiarire l'ambito di applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, in relazione ai diversi destinatari della normativa regolamentare. Anche in ragione della circostanza della prevista non applicabilità agli intermediari assicurativi dell'art. 23 (persone politicamente esposte) dello schema di regolamento.

Osservazione parzialmente accolta.

L'art. 31 dello schema di regolamento sarà integrato contenendo un rinvio anche all'art. 23.

Resta, infatti, confermato l'obbligo - in capo agli intermediari - d'identificare e verificare l'identità, avvalendosi del supporto delle imprese (cfr. art. 17, comma 2, lett. d),

Regolamento ISVAP n. 41/2012).

Comma 1, lett. d)

AIRA ha chiesto di riformulare la disposizione in esame sulla base di una supposta contraddittorietà.

Osservazione non accolta, risultando la disposizione chiara e rispondente ai canoni di corretta tecnica normativa.

Comma 1, lettera e)

ACB ha chiesto di sostituire l'espressione "*A tal fine gli intermediari*" con l'espressione "*A tal fine le imprese*".

Rilievo accolto si è proceduto alla conseguente modifica dell'art. 21, comma 1, lett. e).

Comma 2

ANIA rileva che il comma appare generico, non indicando quali potrebbero essere le misure da adottare.

Chiede, pertanto, di indicare che, a titolo esemplificativo, possano essere acquisite informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi ordinariamente previsti (ad esempio, quelli relativi a familiari/conviventi/società soggetti in affari con il cliente); possono essere acquisite ulteriori informazioni sull'esecutore e il titolare effettivo; possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle operazioni; possono essere effettuate verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo ovvero possono essere svolte indagini più approfondite sulla natura e/o scopo del rapporto; possono essere aumentate l'intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.

Osservazione non accolta.

La formulazione delle disposizioni, attraverso il ricorso a fattispecie generali e astratte, al posto di elencazioni esemplificative, appare maggiormente conforme alla natura regolamentare del provvedimento in questione.

Nel caso specifico, è rimesso al prudente apprezzamento delle imprese individuare, di volta in volta, con riferimento al caso concreto le misure necessarie per assicurare una corretta "adeguata verifica della clientela".

Articolo 22 (Operatività a distanza)

Comma 1

ANIA ha richiesto di precisare che l'operatività a distanza non sussiste nel caso che il cliente sia fisicamente presente presso l'intermediario che distribuisce le polizze dell'impresa assicuratrice, in quanto lo stesso sarebbe da ritenersi sempre "parte integrante" dell'impresa medesima.

Osservazione non accolta.

L'esclusione dell'operatività a distanza non riposa nella qualità di "parte integrante", degli intermediari, ma in quella di terzi, come specificato dall'art. 22 comma 3, lett. b), dello schema di regolamento.

Comma 3, lett. a)

ANIA ha richiesto di specificare se l'esenzione valga solo per l'apertura del rapporto continuativo.

Osservazione non accolta.

Si conferma la coerenza logica e la validità del detto regolamento.

Comma 3, lett. b) e c)

ANIA e ACB hanno richiesto la correzione del riferimento nel comma 3, lett. b), all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2007, sostituendo detto articolo con l'art. 29 dello stesso decreto.

Lo Studio Legale Norton Rose Fulbright ha chiesto di correggere il rimando, contenuto al comma 3, lett. b), sostituendo l'art. 24 con l'art. 25.

Osservazioni accolte.

L'art. 22, comma 3, lettera b), e c) secondo alinea, dello schema di regolamento saranno modificati nel senso indicato.

AIBA, infine, ha richiesto che la norma in commento precisi che gli obblighi di adeguata verifica non risultano delegabili dalle imprese agli intermediari nella loro qualità di terzi, in quanto lo schema di regolamento attribuirebbe agli intermediari assicurativi *"l'obbligo di identificazione della clientela e non l'adeguata verifica"*.

Osservazione non accolta.

La norma non necessita di interventi chiarificatori.

L'identificazione e verifica dell'identità del cliente sono adempimenti dovuti sulla base dell'obbligo di adeguata verifica della clientela. Le attività svolte dagli intermediari assicurativi, anche quando operano in qualità di terzo, sono analiticamente descritte all'art. 31 dello schema di regolamento.

Articolo 23 (*Persone politicamente esposte PEPs*)

Comma 9

ANIA ha richiesto l'eliminazione dell'art. 23, comma 9, in attesa del sopravvenire della nuova direttiva o, in subordine chiarimenti sul dettato regolamentare.

Osservazione non accolta.

La disposizione è, peraltro, coerente con l'opzione adottata sulla medesima materia dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (cfr. Parte IV, Sez. III, pag. 28).

Articolo 24 (*Ambito e responsabilità*)

Comma 2

ANIA ha richiesto: 1) l'eliminazione di un refuso della disposizione in esame (sostituzione del riferimento all'art. 13 con il riferimento all'art. 14); 2) l'armonizzazione della disposizione in esame con l'art. 25.

Lo Studio Legale Jenny & Partners ha chiesto di modificare la disposizione, inserendo un rinvio all'art. 8, anziché 13.

Osservazione parzialmente accolta.

L'articolo 24, comma 2, verrà modificato, prevedendo il rinvio all'art. 14.

In relazione alla richiesta di armonizzazione, si rinvia a quanto illustrato nei commenti relativi all'art. 25 del presente documento.

Articolo 25 (*Soggetti autorizzati ad eseguire gli obblighi di adeguata verifica della clientela*)

ANIA ritiene che agenti e mediatori assicurativi non possano essere qualificati "soggetti terzi".

Si sostiene che tale qualificazione, oltre a non essere rinvenibile nella normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007, non corrisponderebbe al modello organizzativo del settore assicurativo, nel quale detti soggetti costituiscono, per ogni incombenza, "parte integrante" dell'impresa assicuratrice.

Inoltre, l'art. 31 dello schema di regolamento sottoporrebbe gli agenti ed i mediatori assicurativi all'obbligo di eseguire tutta l'attività di adeguata verifica (salvo il controllo costante nel corso del rapporto), e non la sola identificazione e relativa verifica.

L'associazione suggerisce di:

- distinguere tra soggetti terzi che non hanno sottoscritto con l'impresa mandati distributivi e soggetti terzi che lo hanno fatto. Relativamente a questi ultimi, limitare la

loro operatività esclusivamente all'identificazione comporterebbe una rivoluzionaria rivisitazione delle attuali operatività messe in atto tra le imprese e le proprie reti distributive, in particolare per le imprese di assicurazione che per la distribuzione dei propri prodotti si avvalgono di agenti/mediatori assicurativi e soprattutto di banche;

- di sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'art. 25.

Osservazione non accolta per le motivazioni esposte al punto 7 del presente documento.

Si fa, inoltre presente che l'art. 31 dello schema di regolamento non trasferisce sugli intermediari assicurativi l'esecuzione della totalità degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ma richiede, esclusivamente, che l'intermediario rilevi *"il comportamento tenuto dal cliente in occasione del compimento dell'operazione o dell'instaurazione di rapporto continuativo [.....]"*.

Resta in capo alla compagnia di assicurazione la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale, l'esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Articolo 26 (Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi)

Comma 1

ANIA chiede che la norma chiarisca che per "idonea attestazione" rilasciata dal terzo si possa intendere la scheda di rilevazione di apertura rapporto continuativo/effettuazione operazione, compilata e sottoscritta dal soggetto terzo (l'intermediario assicurativo), che esegue gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Richiede, inoltre, di precisare entro quale lasso temporale debba essere trasmessa l'attestazione da parte del terzo che ha effettuato l'adeguata verifica per l'impresa assicuratrice.

Osservazione non accolta.

La norma in parola lascia nella disponibilità delle imprese di assicurazione la predisposizione di un modello di attestazione. Detto modello, ovviamente, dovrà soddisfare i requisiti di legge.

Si ribadisce che gli intermediari assicurativi possono utilmente effettuare la sola identificazione e connessa verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo, dell'esecutore e del beneficiario, nonché rilevare il comportamento tenuto dal cliente in occasione del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo.

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b) dello schema di regolamento, è fatto obbligo alle imprese che intendono avvalersi dell'adeguata verifica della clientela effettuata dal terzo di individuare *"i dati, le informazioni che è necessario siano trasmessi dai terzi, e le modalità e la tempistica della trasmissione"*.

Comma 3

SNA, al fine di evitare dubbi circa l'attività degli agenti in qualità di terzi, richiede di modificare la disposizione in questione, prevedendo che, nel caso d'intermediari assicurativi, il contenuto dell'attestazione sia limitato ai dati identificativi del cliente.

Osservazione non accolta.

Gli adempimenti in tema di adeguata verifica a carico degli intermediari assicurativi - in qualità di terzi - sono esplicitamente indicati nell'art. 31 dello schema di regolamento e non si esauriscono nella mera trasmissione all'impresa mandante dei dati identificativi del cliente.

ACB evidenzia che, stante il disposto normativo, gli intermediari assicurativi, che si trovassero ad operare con più imprese, sarebbero tenuti ad adottare procedure operative, informatiche, nonché modulistica differenziata in ragione della società di riferimento, con aggravamento di costi e difficoltà gestionali. Richiede, quindi, l'adozione di un modello standardizzato di attestazione.

Osservazione non accolta.

Il modello di attestazione non può che essere predisposto dalla compagnia che si avvale del terzo ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, e ciò in quanto responsabile dell'adempimento degli obblighi in questione, nonché soggetto richiedente l'attività del terzo.

Comma 4, lett. a)

ANIA evidenzia che nella disposizione in parola non viene preso in considerazione "l'ordinante" che, ai fini delle registrazioni in AUI delle operazioni eseguite sulla base di ordini di accreditamento (cfr. art. 7, comma 3, del provvedimento di Banca d'Italia in tema di registrazioni e tenuta dell'AUI), andrebbe identificato obbligatoriamente. L'Associazione chiede, quindi, di precisare se l'ordinante, ove diverso dal cliente, debba qualificarsi esecutore.

Osservazione non accolta.

L'ordinante, in base all'art. 7, comma 3, del provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013, non può essere qualificato esecutore.
Le due figure restano differenziate, per ognuna di esse devono essere acquisite distinte informazioni.

Comma 5

ANIA richiede di precisare, in relazione all'inciso "ove la verifica non sia effettuata dal terzo secondo la lettera b)", se trattasi della lettera b) di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Osservazione accolta.

L'articolo sarà integrato con la richiesta precisazione.

ACB richiede di meglio individuare i destinatari della disposizione.

Osservazione non accolta.

La norma è sufficientemente chiara. I destinatari della norma sono i soggetti "terzi".

AIBA afferma che la portata normativa della disposizione appare poco chiara e foriera di difficoltà applicative. In particolare, non si comprenderebbe chi sia il "terzo del terzo". Richiede, quindi, nell'ipotesi in cui fosse consentita una "delegabilità a cascata" dell'attività riservata alle imprese ed agli intermediari di assicurazione, di specificare i soggetti partecipanti alla "catena", prevedendo nel dettaglio le attività delegate, le modalità di delega, la portata della stessa e i limiti della responsabilità di ciascun operatore.

L'osservazione non è pertinente al dettato normativo di cui all'art. 26, comma 5, dello schema di regolamento cui la stessa fa riferimento ("*Copia dei documenti e delle informazioni acquisite deve essere resa disponibile in sede di verifica da parte dell'intermediario responsabile - ove la verifica non sia effettuata dal terzo secondo quanto previsto dal comma 4, lett. b) - ovvero inviata tempestivamente da parte dei terzi su richiesta dell'impresa responsabile dell'adeguata verifica*"), né sembra riferibile ad altra disposizione.

Si fa, comunque, presente che la cosiddetta "delegabilità a cascata" rappresenta attività *contra legem*, in quanto il terzo può fornire attestazione, in relazione all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, per i soli clienti che siano stati identificati di persona (cfr. art. 30, comma 1, d.lgs. n. 231/2007).

Comma 6

L'ANIA rileva che la norma in parola considera utile il bonifico esclusivamente ai fini dell'identificazione del cliente. Al contrario, l'art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007 non impone esplicitamente tale limitazione, facendo ritenere che il bonifico valga come attestazione di tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela, come indicati dal medesimo art. 30, comma 1.

Si richiede, pertanto, di modificare la disposizione in parola, indicando che il bonifico vale come attestazione dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Ove l'attuale formulazione non fosse modificata, richiede di definire quale tipo di comportamento debba tenere l'impresa qualora, una volta eseguito il bonifico, il terzo (banca) non le faccia pervenire anche l'attestazione.

Osservazione non accolta.

Il bonifico bancario è strumento di per sé in grado di sostituire l'attestazione del terzo, sempre che sia effettuato secondo le prescritte modalità, con esclusivo riguardo agli obblighi d'identificazione e verifica dell'identità.

In mancanza di attestazione del terzo, in relazione alla presenza fisica del cliente e agli ulteriori obblighi di adeguata verifica della clientela, quest'ultima deve ritenersi non effettuata, con le relative conseguenze previste dalla normativa (artt. 23 d.lgs. n. 231/2007 e 16 dello schema di regolamento)

ANIA, considerato che ai fini dell'attestazione circa l'identificazione del cliente, la norma prevede che, sia per il conto corrente che per la carta di pagamento, il cliente sia stato identificato di persona, chiede di esplicitare le regole da valere per i conti "on line" e le carte concesse su conti "on line", per i quali non sempre l'identificazione viene effettuata di persona.

Osservazione non accolta.

La norma non necessita di interventi. Si ritiene opportuno precisare, in linea con quanto evidenziato dalla Banca d'Italia negli esiti della pubblica consultazione relativa all'omologo provvedimento, che l'utilizzo del bonifico o della carta di pagamento deve essere coerente con le regole previste in generale per il ricorso all'adeguata verifica del terzo.

In questa ottica, l'utilizzo del bonifico o della carta di credito assicura che il soggetto è cliente di un intermediario, ma non assicura che sia stato identificato di persona. Quindi, la previsione che il terzo rilasci comunque l'attestazione, sebbene renda meno spedita la modalità d'identificazione tramite bonifico o carta di pagamento, risulta coerente con il decreto antiriciclaggio, che richiede espressamente che l'attestante abbia effettuato l'identificazione alla presenza fisica del cliente (cfr. art. 30, comma 1, d.lgs. n. 231/2007).

AIBA suggerisce di riformulare la norma in parola, chiarendo il momento in cui la compagnia di assicurazione debba generare il codice identificativo da riportarsi sul bonifico bancario.

Osservazione non accolta.

Il codice identificativo è generato dalla compagnia, solo qualora intenda fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi.

AIBA sostiene che la comunicazione del codice al cliente è in contrasto con i rapporti che si instaurano tra i vari operatori, in quanto le comunicazioni tra compagnia e contraente nel caso di contratto intermediato sono veicolate dall'intermediario stesso che, invece, a seguito di tale formulazione, viene escluso dal naturale flusso informativo. Chiede, quindi, una modifica della norma in tal senso.

Osservazione non accolta.

Le modalità di comunicazione del codice al cliente sono liberamente determinate dalle imprese di assicurazione.

L'AIBA richiede con riferimento all'identificazione del soggetto che effettua i pagamenti tramite bonifico, che vengano chiariti gli obblighi di ciascuna parte coinvolta nel trasferimento dei fondi.

Osservazione non accolta.

Il bonifico bancario, se utilizzato come atto sostitutivo dell'attestazione di cui all'art. 26, comma 1, dello schema di regolamento, deve necessariamente avere quale soggetto beneficiario la compagnia di assicurazione. E ciò in quanto è legittimo fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi che abbiano identificato di persona il cliente (cfr. art. 30, comma 1, d.lgs. n. 231/2007).

In tutti gli altri casi troveranno applicazione le norme in tema di ordini di accreditamento. Pertanto, l'intermediario assicurativo fornirà alla compagnia mandante i dati previsti dal provvedimento Banca d'Italia del 23 dicembre 2009 e, successivamente al 1° gennaio 2014, quelli di cui al provvedimento della medesima Autorità del 3 aprile 2013.

Articolo 27 (*Obblighi dell'impresa che si avvale del terzo*)

Comma 2, lett. d)

ANIA chiede di precisare se, nell'ipotesi di "*astensione dall'instaurazione del rapporto continuativo*", l'impresa debba provvedere alla restituzione del premio, eventualmente già corrisposto dal contraente, con applicazione dell'art. 23, comma 1 *bis*, del d.lgs. n. 231/2007.

Osservazione non accolta.

La previsione è sufficientemente chiara.

La fattispecie cui fa riferimento l'ANIA è quella dell'operazione occasionale (pagamento del premio contestuale alla presentazione della proposta contrattuale, cfr. punto n. 8 del presente documento), in relazione alla quale trova applicazione l'art. 23, comma 1 *bis*, del d.lgs. n. 231/2007, allorquando emergerà l'impossibilità di rispettare integralmente gli obblighi di adeguata verifica in relazione all'operazione. Nei casi, invece, di mancata accettazione della proposta contrattuale, la restituzione del premio sarà effettuata secondo regole privatistiche.

Comma 3, lett. d)

ANIA ritiene che non siano facilmente individuabili le misure di "diligenza professionale" che l'impresa assicuratrice dovrebbe adottare per verificare l'autenticità dei documenti ricevuti, nonché la correttezza e attendibilità delle informazioni da essi desumibili. Richiede, quindi, un'esatta individuazione o quantomeno una precisa modalità di attuazione.

Osservazione non accolta.

Le motivazioni sono illustrate con riferimento alle osservazioni formulate in relazione all'art. 11, comma 5, dello schema di regolamento.

Articolo 28 (Contratto per conto altrui)

Comma 1

ANIA osserva che, da un punto di vista strettamente tecnico e sulla base del criterio di “approccio basato sul rischio”, la qualifica di titolare effettivo non può essere integrata dall’assicurato (diverso dal contraente) nelle polizze TCM, LTC e *dread disease* e, in generale, in tutte le altre tipologie di polizze collettive sottoscritte in applicazione di un contratto/accordo collettivo nazionale o aziendale e/o di un regolamento.

In queste ultime tipologie, tra l’altro, l’adesione avviene formalmente in via “collettiva” in applicazione dei citati contratti/accordi/regolamenti e, sul piano concettuale, non sembra potersi neppure pensare all’esistenza di un vero e proprio titolare effettivo. Di conseguenza, comprendere tutte le citate categorie nel campo di applicazione della disposizione in esame risulterebbe del tutto inappropriato e particolarmente oneroso per le imprese, oltre che ultroneo, trattandosi di fattispecie a basso o nullo rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

AIRA ritiene inattuabile, nelle polizze collettive, l’assimilazione assicurato/titolare effettivo.

Osservazione non accolta (cfr. punto 4 del presente documento).

Le polizze collettive hanno natura giuridica di contratto per conto altrui (art.1891 c.c.), pertanto il soggetto assicurato è il titolare dell’interesse assicurato e dei diritti derivanti dal contratto, identificandosi, quindi con il titolare effettivo.

Eventuali problemi di gestione dei dati non costituisce elemento sufficiente per esimere le imprese dal monitorare il titolare effettivo, in caso di contratti assicurativi stipulati nella forma di polizze collettive.

E’ comunque il caso di ricordare che, anche le polizze collettive stipulate in applicazione dei citati contratti/accordi/regolamenti, possono prevedere la facoltà, per l’assicurato, di effettuare versamenti aggiuntivi. In questi casi, il rischio di riciclaggio potrebbe addirittura essere più elevato rispetto ad una polizza individuale.

ANIA ribadisce che, in ogni caso, occorrerebbe limitare l’applicazione della disposizione in esame ai soli contratti stipulati a partire dall’entrata in vigore del regolamento.

Osservazione non accolta (cfr. quanto riportato al punto 1 del presente documento).

Articolo 29 (Adempimento dell’obbligo di pagamento dei premi assicurativi)

Comma 1

ANIA manifesta dubbi circa la possibilità di applicazione dell’art. 29 dello schema di regolamento, con riferimento ai premi “aggiuntivi” corrisposti con bonifico bancario.

Allo scopo di coordinare la disposizione in esame con l’art. 9, comma 2, dello schema di regolamento e con la stessa definizione di “esecutore”, richiede di aggiungere alla fine del

comma 1 la seguente espressione: “*in deroga alla definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera j)*”.

Osservazione non accolta.

Nelle ipotesi di operazioni eseguite sulla base di ordini di accreditamento, dovranno essere acquisiti i dati dell’ordinante, che non è considerato soggetto esecutore (nome e cognome o denominazione sociale e, ove noti, il numero del rapporto, l’indirizzo e la sede o il paese estero, nonché denominazione e paese estero o comune del punto operativo dell’intermediario presso il quale l’ordine è stato disposto).

Articolo 30 - *Obblighi di registrazione*

Comma 1

L’ing. Paolo Cupola ritiene inattuabile, nelle polizze collettive, la registrazione dei dati relativi agli assicurati/titolari effettivi, in quanto potrebbero essere anche diverse centinaia.

Osservazione non accolta.

Eventuali problemi di carattere eminentemente tecnico/informatico non costituiscono elementi sufficienti per esimere le imprese dal registrare in AUI il titolare effettivo in caso di contratti assicurativi stipulati nella forma di polizze collettive.

Comma 2

ANIA, al fine di garantire uniformità nei criteri di registrazione delle informazioni in AUI da parte delle imprese di assicurazione, chiede di esplicitare puntualmente e dettagliatamente la correlazione tra dati oggetto di registrazione in AUI con gli omologhi dati presenti nei registri obbligatori, così da avere un riferimento preciso, sia al dato, sia al registro nel quale esso è contenuto, sia alla tempistica per l’inserimento dei dati nell’AUI e nei registri obbligatori.

In ogni caso, posto che non sussiste un’assoluta corrispondenza biunivoca tra l’AUI e i registri obbligatori – in quanto non tutto ciò che va registrato nell’AUI va anche riportato nei registri obbligatori e viceversa – chiede d’inserire, dopo le parole “*registri obbligatori*”, l’inciso “*ove previsti*”.

Osservazione non accolta.

La norma ha quale propria finalità quella di chiarire che i dati riportati in AUI devono essere oggettivamente verificabili ed omogenei rispetto agli omologhi presenti nei registri obbligatori.

Comma 4

ANIA chiede di estendere l'ambito di applicazione soggettivo della norma in parola, includendovi anche i produttori diretti (art. 109, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 209/2005). E ciò affinché la registrazione dei dati e delle informazioni in AUI da parte delle compagnie di assicurazione possa avvenire, in tutti i casi, entro il trentesimo giorno da quello in cui le imprese assicuratrici hanno ricevuto i dati dall'intermediario e non entro il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione (oppure apertura/variazione/chiusura del rapporto), come previsto dall'art. 30, comma 3, dello schema di regolamento .

Osservazione non accolta.

I produttori diretti, di cui all'art. 109, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 209/2005, sono equiparati ai fine della normativa antiriciclaggio ai dipendenti/collaboratori.

Articolo 31 (*Obblighi di adeguata verifica della clientela*)

Comma 1

ANIA e ACB richiedono di estendere l'ambito di applicazione soggettivo della norma in parola, includendovi anche gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lett. c) ed e) del d.lgs. n. 209/2005.

Osservazione non accolta per le motivazioni analiticamente indicate al punto 7 del presente documento.

ACB richiede di modificare l'ambito di applicazione soggettivo della norma in parola, includendovi anche gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 209/2005 (banche) ed escludendo quelli di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del medesimo decreto (mediatori assicurativi).

Osservazione parzialmente accolta.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela per mediatori assicurativi sono imposti dalla normativa primaria - d.lgs. n. 231/2007 (cfr. artt. 11, commi 3 e 5, lett. b; 30, comma 7; 36, comma 4) - alla quale le disposizioni regolamentari non possono derogare.

La disposizione sarà resa applicabile anche agli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 209/2005 (banche) per le motivazioni riportate al punto 7 del presente documento.

SNA ritiene che le norme richiamate (artt. 13, 15, 16 e 22 dello schema di regolamento) dalla disposizione in parola disciplinano obblighi non attribuiti dal d.lgs. n. 231/2007 agli intermediari assicurativi.

Richiede, di conseguenza, che siano individuati in modo esplicito gli obblighi a cui sono tenuti detti intermediari.

Osservazione parzialmente accolta.

Vengono espunti dal comma in esame gli obblighi di cui all'articolo 13, in quanto

disciplinanti adempimenti non a carico degli intermediari assicurativi.

Lo studio legale Norton Rose Fulbright chiede di specificare che gli intermediari assicurativi non sono tenuti all'obbligo di profilatura della clientela.

Osservazione non accolta.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela a carico degli intermediari assicurativi sono analiticamente indicati.

Comma 1 lett. a)

ANIA richiede di specificare che i dati identificativi del beneficiario vadano acquisiti solo in sede di corresponsione della prestazione.

Osservazione accolta (cfr. punto 3 del presente documento).

La norma sarà conseguentemente modificata.

ACB richiede di meglio esplicitare il contenuto degli obblighi di adeguata verifica a carico degli intermediari assicurativi, includendo sia quello di verifica dell'identità, sia quello relativo al controllo costante del rapporto continuativo.

Osservazione parzialmente accolta.

La norma sarà modificata, chiarendo che gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 CAP, in quanto essi stessi destinatari diretti del d. lgs. 231/2007, identificano e verificano l'identità del cliente, del titolare effettivo, dell'esecutore e, al momento della corresponsione della prestazione assicurativa, del beneficiario; conservano i documenti acquisiti; mettono immediatamente a disposizione delle imprese le informazioni ed i documenti acquisiti per l'adempimento degli obblighi d'identificazione della clientela di cui al Capo II.

Questa disposizione va letta anche tenendo presenti gli obblighi di adeguata verifica che fanno capo alle imprese di assicurazione. L'impresa di assicurazione può avvalersi, sotto la propria responsabilità, dell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo nonché dell'acquisizione di copia del documento di identità svolte dall'intermediario (in applicazione dell'art. 30, co. 7, del d.lgs. n. 231/2007); può altresì acquisire gli esiti delle altre, ulteriori attività di adeguata verifica eventualmente svolte dagli intermediari (quali, ad es. la verifica dell'identità del titolare effettivo) e prenderli in considerazione ai fini dell'analisi e della verifica dei dati identificativi della clientela.

Per quanto concerne l'obbligo di effettuare il controllo costante del rapporto continuativo, si evidenzia che tale adempimento non grava sugli intermediari assicurativi.

Comma 1, lett. c)

ANIA e lo studio legale Norton Rose Fulbright richiedono di sostituire le parole “*mettono immediatamente a disposizione delle imprese*” con “*mettono a disposizione delle imprese*”. In quanto, l’avverbio “immediatamente” risulta di difficilissima, se non impossibile, gestione, sia da parte degli intermediari assicurativi, che delle imprese di assicurazione, considerato anche che la trasmissione di copia dei documenti d’identità sarebbe comunque priva di collegamento con la rimanente documentazione di polizza e di adeguata verifica.

La suddetta previsione sarebbe, inoltre, non coerente con la disposizione di cui all’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, che concede agli intermediari un tempo di trenta giorni per provvedere alla trasmissione all’impresa di tutti i dati acquisiti a fini di antiriciclaggio.

Osservazione non accolta.

L’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007 prevede espressamente che “*I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del presente decreto ai quali il cliente è stato presentato le informazioni richieste in virtù degli obblighi di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c)*”.

Ma una cosa è mettere a disposizione, altra è trasmettere. Previsione, quest’ultima, che va declinata dall’impresa stessa, nella misura in cui, ex art. 27, comma 3, lett. b), dello schema di regolamento, individua a carico dei soggetti terzi “*le modalità e la tempistica della trasmissione*”.

Inoltre, va osservato che l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica è sostanzialmente diverso dall’obbligo di registrazione (artt. 11, comma 5, e 36, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007), ciò giustifica una diversità tra i termini previsti per l’adempimento.

Comma 1, lett. d)

ANIA chiede di precisare che l’incarico agli intermediari assicurativi dell’effettuazione delle attività previste dalla disposizione in esame possa derivare, anche, da istruzioni di tipo procedurale emanate da parte delle imprese assicuratrici.

Osservazione parzialmente accolta.

La disposizione sarà conseguentemente modificata.

Articolo 32 - *Obblighi di registrazione*

Comma 1

SNA richiede di meglio delimitare gli obblighi di registrazione a carico degli intermediari assicurativi.

Osservazione accolta.

La disposizione sarà conseguentemente modificata.

Commi 1 e 2

ANIA richiede di rendere applicabile la normativa sugli obblighi di registrazione per gli agenti ed i mediatori assicurativi anche ai soggetti di cui all'art. 109, comma 2, lett. c) ed e), del d.lgs. n. 209/2005.

L'osservazione non accolta per i motivi già illustrati nel punto 7 del presente documento.

La prof. avv. Albina Candian evidenzia che la norma in questione non individua il soggetto deputato alla registrazione in caso di operazione effettuata da un mediatore assicurativo (incasso premi) non autorizzato all'incasso sulla base dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa.

A tal proposito, è stato evidenziato quanto previsto, in tema di segnalazione per operazioni sospette, dal d.lgs. n. 231/2007, che impone ai mediatori assicurativi, per i quali non sia individuabile un'impresa di riferimento, d'inviare direttamente alla UIF la segnalazione di operazione sospetta.

Osservazione non accolta.

Nel caso prospettato, la normativa è sufficientemente chiara. Infatti, nell'ipotesi in cui il mediatore assicurativo non abbia ricevuto contrattualmente l'autorizzazione all'incasso del premio, unico soggetto obbligato alla registrazione è la compagnia assicurativa destinataria del pagamento, che dovrà provvedervi entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto il premio, non trovando applicazione l'art. 36, comma 4, d.lgs. n. 231/2007.

Le disposizioni in tema di segnalazioni sospette, disciplinando fattispecie totalmente differenti, non rilevano, nel caso di specie, nemmeno a fini interpretativi.

Articolo 35 (Entrata in vigore)

Comma 1

Intesa Sanpaolo vita s.p.a. e lo studio legale Jenny & Partners evidenziano che lo schema di regolamento introduce adempimenti che non risultano d'immediata ed agevole realizzazione e comportano significativi oneri a carico delle compagnie di assicurazione. Richiedono, pertanto, di consentire un congruo periodo di adeguamento prima dell'entrata in vigore.

Osservazione accolta.

Per l'entrata in vigore del regolamento è stata prevista una "vacatio" di oltre cinque mesi.

Comma 2

ANIA ed Intesa Sanpaolo Vita s.p.a. rilevano che la norma in parola prevede che il regolamento si applichi a tutti i rapporti continuativi in essere alla data della sua entrata in vigore, senza alcuna differenziazione o condizione. Al contrario, l'art. 22 del d.lgs. n. 231/2007 distingue tra contratti nuovi e contratti preesistenti e, in ordine a questi ultimi,

dispone l'applicazione della normativa solo in occasione del "primo contatto utile", successivo all'entrata in vigore della normativa stessa.
Richiedono, pertanto, di allineare la disposizione regolamentare a quella di cui alla normativa primaria.

Osservazione accolta (cfr. punto 1 del presente documento).

La disposizione sarà conseguentemente modificata.